

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 67-4218

L.R. 1/2009, art. 22, co. 5. Approvazione indirizzi per la stipula della convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022 per esercizio funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese. Cap. 113663: spesa di euro 170.000,00 per l'anno 2021 - euro 360.000,00 per l'anno 2022 - euro 270.000,00 per l'anno 2023.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

con la legge regionale 5/2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese, nonché la collaborazione, attraverso convenzioni, con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte) per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi;

in particolare la legge ha disposto:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese (art. 22, L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle Camere di commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle competenti sedi dell'INPS (artt. 22 e 23 LR 1/2009);
- che ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- che alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate concorrono i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;
- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni, nonché per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi, e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 e 22 bis, L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Dato atto che:

in attuazione della predetta normativa, le risorse riconosciute attraverso le convenzioni con Unioncamere, per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle Camere di commercio, relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana e ulteriori attività, si sono attestate dal 2015 in avanti in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015, D.G.R. n. 17-4308 del 05/12/2016, D.G.R. n. 23-6129 del 15/12/2017, D.G.R. n. 45-575 del 22/11/2019, D.G.R. n. 65-2500 del 04/12/2020);

a rendicontazione delle funzioni svolte, a partire dal 2016, sulla base di quanto previsto dalla convenzione per l'anno 2015, è stato acquisito, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, un monitoraggio sull'attività delle Camere con riguardo, in particolare, alla consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, alla quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di commercio, ai diritti di segreteria introitati, alle somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i.;

gli enti camerali nell'anno 2021 hanno continuato nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale; inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 38-1813 del 31 luglio 2020 "L.R. 1/2009 "Promozione e Internazionalizzazione delle imprese artigiane piemontesi: Calendario manifestazioni strategiche anni 2020 e 2021 ed azioni di supporto di carattere nazionale e internazionale sul territorio italiano", Unioncamere Piemonte e le CCIAA piemontesi, alla ripresa delle attività dopo l'emergenza legata al COVID 19, hanno collaborato e partecipato all'attuazione degli interventi regionali volti a promuovere forme di incentivazione alla partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione AF – L'Artigiano in Fiera; la collaborazione con il sistema camerale potrà continuare nel 2022 per l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalla programmazione regionale.

Richiamata la DGR n. 39-3879 del 1 ottobre 2021 con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che ha reso disponibili le risorse per la copertura delle spese per la convenzione con Unioncamere Piemonte di cui agli art. 22 e 22 bis, L.R. 1/2009 e s.m.i. per l'attività degli anni 2021 e 2022.

Ritenuto opportuno approvare i seguenti indirizzi per la stipula della convenzione di cui all'articolo 22 comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i. con Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022:

- che la convenzione sia finalizzata a promuovere lo sviluppo del settore artigiano attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese secondo le disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i.,
- in particolare, che sia assicurato l'ottimale espletamento da parte delle Camere di Commercio, con proprio personale e con idonee strutture, attrezzature e locali, dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i., nel rispetto dell'autonomia organizzativa, con individuazione di un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato come previste dal T.U. dell'artigianato;
- che si mantenga la possibilità di concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni necessarie per il migliore conseguimento in collaborazione con Unioncamere Piemonte dei compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano;
- che la convenzione abbia durata di due anni, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;
- che le risorse trasferite a Unioncamere Piemonte per gli adempimenti previsti dalla convenzione siano pari a euro 400.000,00 per l'anno 2021 ed euro 400.000,00 per l'anno 2022, a copertura delle spese inerenti lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato, l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di "Eccellenza artigiana" (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.), le spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività prevista dalla normativa regionale e nazionale;
- l'erogazione degli importi di cui sopra a Unioncamere Piemonte sia effettuata attraverso un acconto nell'anno di svolgimento delle attività e il saldo l'anno successivo a seguito di rendicontazione dell'attività svolta, in conformità ai relativi stanziamenti sul bilancio regionale;
- Unioncamere Piemonte proceda alla ripartizione dell'importo annuale di cui sopra tra le Camere di commercio, previa concertazione con le stesse dei criteri per la ripartizione,

definiti nel rispetto di quanto segue:

- che una quota non superiore al 25% dell'importo annuale sia ripartita in misura uguale tra tutte le Camere di Commercio del Piemonte;
- che la restante quota sia ripartita in proporzione al numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascun ambito territoriale di riferimento o al numero delle imprese artigiane iscritte al registro delle imprese al 1° gennaio 2022 e al 1° gennaio 2023.

Dato atto che si farà fronte alle spese inerenti la predetta convenzione con Unioncamere Piemonte, pari a complessivi euro 800.000,00, con le risorse disponibili sul capitolo 113663, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, in misura pari ad euro 170.000,00 per l'anno 2021, ad euro 360.000,00 per l'anno 2022 e ad euro 270.000,00 per l'anno 2023, nonchè di demandare al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale l'assunzione degli impegni necessari e al Dirigente del Settore stesso la stipula e sottoscrizione della convenzione;

visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato";

vista la L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

vista la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";

vista la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 – 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;

vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021, "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie.";

vista la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";

vista la D.G.R. n. 39-3879 del 1 ottobre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Variazione compensativa per l'anno 2021.." di approvazione della variazione di bilancio che ha reso disponibili le risorse per la copertura delle spese connesse all'attuazione della presente deliberazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell' articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i., gli indirizzi descritti in premessa per la stipula della convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per gli anni 2021 e 2022, per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese;
- di destinare per la convenzione di cui sopra, le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni trasferite pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2021 ed euro 400.000,00 per l'anno 2022;
- di stabilire che alla spesa di cui sopra si farà fronte con le risorse disponibili sul capitolo 113663, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, in misura pari ad euro 170.000,00 per l'anno 2021, euro 360.000,00 per l'anno 2022 ed euro 270.000,00 per l'anno 2023, demandando gli atti di impegno necessari al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- di demandare la stipula e sottoscrizione della convenzione al Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett d del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)